### VERIFICA DELLE FATTURE ELETTRONICHE: IN PARTICOLARE QUELLE EMESSE DA LAVORATORI AUTONOMI

Visti i frequenti errori rilevati nelle fatture elettroniche emesse da lavoratori autonomi, si forniscono con la presente alcune indicazioni per poter effettuare un controllo preventivo alle stesse e per poter rifiutare le fatture fornendo le indicazioni dei punti errati che non ne permettono una corretta elaborazione automatica.

<u>Prima di tutto una premessa che vale per tutte le fatture elettroniche</u>: la fattura elettronica "ufficiale" è in formato xml e per una sua visione con le descrizioni più dettagliate si può utilizzare il **foglio di stile**. La Provincia ha fatto predisporre un ulteriore modello **pdf** che serve però solo per la visualizzazione dei dati in un formato più immediato, ma non è assolutamente la fattura elettronica ufficiale. Pertanto occorre verificare sempre il **foglio di stile** e fare riferimento a tale documento per verificare la correttezza dei dati inviati dal fornitore.

Le fatture elettroniche emesse da lavoratori autonomi, se sono corrette, vengono caricate in SAP già con la categoria **di reddito** corretta (4.01, 4.05 o 4.06) e con la valorizzazione dei campi necessari per la corretta liquidazione, ovvero i tre eventuali importi non soggetti a ritenuta che prima della fattura elettronica andavano inseriti a mano nella schermata fiscale:

SP3 Data			
Cat. reddito 4.01 PRESTAZIONI DI PROFESSIONISTI			
Importo lordo	12.494,00	EUR	
di cui			
IVA	- 2.244,00	Altri compensi	
Contributo cassa albo	- 200,00	Spese ded. INPS	
Rimborso spese esente	- 50,00		
Comp. natura/sp.ant. +			
Imponibile =	10.000,00	EUR Aliq. Irpef No a	iliq. marginale 🔻

- l'importo dell'IVA;
- il contributo integrativo dovuto alla eventuale specifica cassa previdenziale di appartenenza (ad esempio Inarcassa per ingegneri e architetti, Cipag per i geometri, Cnpadc per i dottori commercialisti, ecc.) per il quale il lavoratore autonomo chiede la rivalsa (2% o 4% a seconda delle casse); tale dato nella schermata fiscale è denominato "Contributo cassa albo" e nella parte di sap di Completamento e Validazione Fattura Elettronica è denominato "Cont 2%". Si ricorda che il contributo di rivalsa del 4% della Gestione Separata INPS è soggetto invece a ritenuta fiscale e pertanto non è evidenziato in alcun modo;
- il rimborso spese esente, ovvero solo i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del committente ex art. 15 DPR 633/72.



La categoria di reddito e gli altri dati sono visibili nella transazione di validazione della fattura in SAP: vedere al riguardo il Manuale Utente SAP FATTURA ELETTRONICA a pag. 28. Quindi vanno controllati tali dati prima di procedere con la validazione della fattura stessa in SAP.

Se la categoria di reddito non è corretta e/o i campi di cui sopra non sono valorizzati correttamente in SAP, significa che <u>la fattura elettronica non è stata predisposta in modo corretto</u>.

#### **CATEGORIA DI REDDITO**

Le possibili categorie di reddito dei lavoratori autonomi professionali residenti possono essere le seguenti:

4.01	Prestazioni di professionisti
4.06	Prestazioni di professionisti – split payment
4.05	Prestazioni di professioni contribuenti minimi e forfettari

Per la corretta individuazione della categoria di reddito tra quelle indicate, è necessario che nella fattura elettronica sia compilato correttamente il campo "**Regime fiscale**" nei dati anagrafici del cedente/prestatore.

In particolare i valori possono essere solo i seguenti:

RF01 regime ordinario

RF02 contribuente minimo

**RF19** regime forfettario.

Il foglio di stile si presenta nel seguente modo:

# Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT99999999999 Codice fiscale: AAAAAA99A99A999A Nome: AAAAAAA Cognome: AAAAAAA Regime fiscale: RF01 / RF02 /RF19

Nel caso di fattura di lavoratore autonomo, per il corretto inquadramento automatico della categoria di reddito non è però sufficiente l'indicazione nella fattura elettronica del "**Regime fiscale**" corretto, ma deve essere anche compilata sempre la sezione "**Dati Ritenuta**", sia nel caso di regime ordinario, sia nel caso degli altri regimi.

Senza la compilazione di tale sezione, non è possibile inquadrare il prestatore come lavoratore autonomo. Nei dati generali del documento, nella parte dedicata alla "**Ritenuta**" andranno indicati i seguenti dati:

<u>Tipologia ritenuta</u>: **RT01** nel caso di ritenuta a persone fisiche
**RT02** nel caso di ritenuta a persone giuridiche

- <u>Importo ritenuta</u>: l'importo calcolato sull'imponibile fiscale (nel caso di regimi agevolati va indicato il valore "0.00")
- <u>Aliquota ritenuta</u>: "20%" nel caso di regime ordinario, altrimenti "20%" o "0%" nel caso di regimi agevolati
- <u>Causale pagamento</u>: va indicato il codice "A" che identifica il lavoro autonomo professionale.

Il foglio di stile si presenta nel seguente modo:

#### Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura) Valuta importi: **EUR** Data documento: Numero documento: Importo totale documento: Causale **Ritenuta Tipologia ritenuta**: **RT01** (ritenuta persone fisiche) / **RT02** (ritenuta persone giuridiche) Importo ritenuta: Aliquota ritenuta (%): **Causale di pagamento: A** 

Se la parte relativa alla ritenuta viene compilata correttamente nella fattura, ci sarà la seguente attribuzione della categoria di reddito in base al regime fiscale di cui sopra:

Regime fiscale	Categoria di reddito
RF01	4.01 - Prestazioni di professionisti
	4.06 - Prestazioni di professionisti – split payment
RF02 e RF19	4.05 - Prestazioni di professioni contribuenti minimi e forfettari



La categoria di reddito "4.01 – Prestazioni di professionisti" è corretta per:

- le fatture dei lavoratori autonomi contenenti importi di IVA emesse fino al 30 giugno 2017;
- le fatture dei lavoratori autonomi in regime ordinario ma non contenenti importi di IVA (ad esempio fattura con regime di esenzione di IVA ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972, come quelle di medici, psicologi, ecc.).

**CONCLUSIONE:** nel caso di fattura inquadrabile come reddito di lavoro autonomo, se non è compilata la sezione relativa alla "**Ritenuta**" e/o non è indicato uno dei regimi fiscali indicati sopra, sicuramente la fattura elettronica è errata e deve essere fatto presente all'emittente della stessa. In presenza di uno o più dei predetti errori non avverrà il corretto inquadramento nella categoria di reddito adeguata.

IVA

L'importo dell'eventuale IVA viene preso dai "Dati Riepilogo".

Le fatture dei lavoratori autonomi trasmesse fino al 30 giugno 2017 non sono soggette al regime dello split payment e nel campo "Esigibilità IVA", se compilato, va indicato il codice "D" (per IVA ad esigibilità differita) o il codice "I" (per IVA ad esigibilità immediata).

Le fatture dei lavoratori autonomi trasmesse dal 1° luglio 2017 sono soggette al meccanismo dello Split Payment e nel campo "Esigibilità IVA" va indicato il codice "S"; il codice "S" non va compilato per le fatture che non recano addebito di IVA (ad esempio fatture esenti IVA).

Il foglio di stile di una fattura elettronica di un professionista soggetta ad IVA emessa dal 1° luglio 2017 si presenta nel seguente modo:

#### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00** Totale imponibile/importo: **99999.99** Totale imposta: **9999.99** Esigibilità IVA: **S** (split payment)

**CONCLUSIONE:** nel caso di fattura di un lavoratore autonomo contenente importi di IVA ed emessa dal 1°luglio 2017, se non è compilato il campo "Esigibilità IVA" con il codice "S", la fattura elettronica è errata e deve essere rifiutata.

#### CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALLE CASSE PREVIDENZIALI

Il **contributo integrativo** dovuto alla eventuale specifica cassa previdenziale di appartenenza verrà indicato automaticamente nell'apposito campo "Cont 2%" nella parte di SAP di *Completamento e Validazione Fattura Elettronica* che corrisponde al campo "Contributo cassa albo" della schermata fiscale del documento di spesa.

Questo avviene se la fattura elettronica è compilata in maniera corretta: deve essere compilata la sezione dei dati della cassa previdenziale con i seguenti dati:

Tipologia cassa previdenziale: va specificato il codice della cassa previdenziale (ad esempio **TC01** per la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali; TC02 per la Cassa previdenza dottori commercialisti, ecc.)

Aliquota contributo cassa (%): 2% o 4% a seconda della cassa

Importo contributo cassa: l'importo del contributo integrativo addebitato

Imponibile previdenziale: l'imponibile sul quale è calcolato il contributo integrativo

Aliquota IVA applicata: 22% o 0% nel caso dei regimi agevolati esclusi da IVA

Contributo cassa soggetto a ritenuta: il contributo integrativo alle casse specifiche non è soggetto a ritenuta e quindi va tralasciato tale campo.

Nel caso invece di contributo di rivalsa alla Gestione separata INPS, andrà indicata la tipologia di cassa previdenziale **TC22** (**INPS**) e, oltre agli altri dati in comune con il contributo delle casse di categoria, andrà valorizzato sempre con "**SI**" il campo "Contributo cassa soggetto a ritenuta", <u>qualsiasi sia il regime fiscale del lavoratore autonomo</u> (quindi anche contribuente minimo o forfettario). Tale dato non andrà ovviamente rilevato in nessun campo specifico in SAP.

Si riporta di seguito un esempio di compilazione della sezione esaminata che permette un corretto trattamento della rivalsa del contributo integrativo di una cassa previdenziale di categoria, mentre di seguito viene riportato un caso di compilazione errata che non permette invece ciò.

#### Compilazione corretta della sezione

#### Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00** Importo contributo cassa: **163.60** Imponibile previdenziale: **4090.00** 

Aliquota IVA applicata: 22.00

#### Compilazione errata della sezione

#### Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali) Aliquota contributo cassa (%): **4.00** Importo contributo cassa: **163.60** Imponibile previdenziale: **4090.00** Aliquota IVA applicata: **22.00 Contributo cassa soggetto a ritenuta: SI** 

In questo ultimo caso non viene rilevato il contributo come importo da non assoggettare a ritenuta e da indicare quindi nell'apposito campo di SAP.

**CONCLUSIONE:** nel caso di fattura inquadrabile come reddito di lavoro autonomo, se non è compilata in modo corretto la sezione relativa ai dati della Cassa previdenziale, sicuramente la fattura elettronica è errata e deve essere fatto presente all'emittente della stessa.

#### **RIMBORSO SPESE ESENTE**

L'importo del **rimborso spese esente** verrà indicato nell'apposito campo "Rimborso spese" nella parte di SAP di *Completamento e Validazione Fattura Elettronica* che corrisponde al campo "Rimborso spese esente" della schermata fiscale del documento di spesa.

Questo avviene se la fattura elettronica è compilata in maniera corretta: nella sezione dei "Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura" deve essere compilata una riga con l'importo del rimborso della spese senza indicazione di assoggettamento a ritenuta (non deve esserci quindi "soggetta a ritenuta: SI") e altresì con aliquota IVA **0%** e natura dell'operazione **N1**, ovvero esclusa ex articolo 15.

Tutti gli altri righi nella sezione dei "Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura" (riferiti al compenso e a rimborsi spese non esenti) devono avere sempre l'indicazione di assoggettamento a ritenuta (deve esserci quindi "soggetta a ritenuta: SI"), sia nel caso di lavoratore autonomo in regime ordinario, sia nel caso di regimi agevolati.

Si ricorda che solo i rimborsi di anticipazioni di spese fatte dai professionisti in nome e per conto del committente, se regolarmente documentati, sono esclusi dalla base imponibile della ritenuta d'acconto e sono esclusi da IVA ai sensi dell'articolo 15 del DPR 633/1972. Tali spese sono tassativamente quelle che il committente deve sostenere personalmente ma che il professionista ha anticipato, per comodità o senso pratico. Tipici esempi sono le imposte su atti notarili anticipate dal notaio, i diritti e gli oneri tribunalizi anticipati dall'avvocato, le marche da bollo su progetti e atti anticipate dall'ingegnere.

Si riporta di seguito un esempio corretto di compilazione della sezione esaminata che permette un corretto trattamento del rimborso spese esente. In particolare l'esempio riportato è composto di due linee: la prima relativa all'onorario soggetto ad IVA (che <u>va indicato per il valore al netto</u> <u>dell'IVA</u>) e a ritenuta fiscale e la seconda relativa al rimborso spese sostenuto dal professionista in nome e per conto del committente Provincia escluso da IVA e da ritenuta d'acconto.

#### Compilazione corretta della sezione

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Onorario Quantità: 1.00 Valore unitario: 2912.94 Valore totale: 2912.94 IVA (%): 22.00 Soggetta a ritenuta: SI

#### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Esenti Valore unitario: 122.64 Valore totale: 122.64 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

**CONCLUSIONE:** nel caso di fattura di lavoratori autonomi, se non è compilata in modo corretto la sezione dei "dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura", con in particolare l'indicazione del compenso per il valore al netto di IVA o l'errata indicazione degli assoggettamenti a IVA e ritenute dei rimborsi spese, sicuramente la fattura elettronica è errata e deve essere fatto presente all'emittente della stessa.



Nel caso di fattura per la quale è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo (prestazioni esenti da IVA ex articolo 10 DPR 633/1972 o prestazioni dei contribuenti minimi o in regime forfettario), nella fattura è <u>obbligatoria</u> la compilazione della sezione "Dati Bollo":

Bollo Virtuale: andrà indicato il valore "SI";

Importo Bollo: andrà indicato l'importo dell'imposta applicata (2 euro normalmente).

**CONCLUSIONE:** nel caso di fattura per la quale è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo, nel caso di mancata compilazione della sezione indicata, sicuramente la fattura elettronica è errata e deve essere fatto presente all'emittente della stessa.